



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 1° febbraio 2012

Protocollo: 148047 /RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Provinciali dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione del
Signor Direttore

Al Servizio Autonomo Interventi nel Settore
Agricolo

S E D E

Al Dipartimento Finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

All'Agenzia delle Entrate
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza –Ufficio operazioni
urp@gdf.it

OGGETTO: Articolo 7, comma 2, lett. cc ter del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.116.

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA.

Art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD) – Esonero dal prestare cauzione.

Integrazione alla direttiva prot. n. 127293/RU del 4 novembre 2011.

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per l'applicazione dei tributi

00143 Roma, via M. Carucci, 71 – Telefono +39 0650245216 – Fax +39 0650245057 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Sono pervenute allo scrivente richieste di chiarimenti relativamente alle istruzioni contenute nella nota prot. n. 127293/RU del 4 novembre 2011, concernente condizioni e modalità per il rilascio dell'esonero *ex art. 90* del TULD dalla prestazione di garanzia per l'introduzione di beni nei depositi IVA di cui all'art. 50 bis del D.L. n.331/1993, convertito dalla legge n.427/1993.

Valutate le problematiche rappresentate, le suddette istruzioni vengono pertanto integrate nei termini che seguono.

1. Soggetti non residenti

Con la nota prot. n. 113881/RU del 5/10/2011 è stato precisato che la prestazione della garanzia è dovuta anche nel caso in cui l'immissione in libera pratica con introduzione in deposito IVA della merce venga effettuata da un **soggetto non residente** - identificatosi direttamente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35 ter del DPR 633/1972 o che abbia ivi nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto medesimo - e che egli non è tenuto a tale adempimento nell'ipotesi in cui sia titolare di certificazione AEO rilasciata da altro Stato membro ovvero, ricorrendone i presupposti, sia esonerato ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (*cfr par.3*).

Ai fini del rilascio dell'esonero, anche per detta categoria di soggetti valgono i requisiti indicati dalla citata nota prot. n. 127293/RU del 4 novembre 2011.

Nel caso di specie, tuttavia, il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura deve essere valutato in relazione alla particolarità del soggetto stesso che, per definizione, è *ivi non residente*.

Pertanto, **in luogo del certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il soggetto non residente è tenuto ad allegare all'istanza di esonero dal prestare cauzione ai sensi del richiamato art. 90 del TULD – esonero, si ribadisce, valido esclusivamente per l'introduzione di beni nei depositi IVA di cui al citato art. 50 bis -** la seguente documentazione:

- **certificato originale** (riportante il timbro dell'Autorità che lo emette e la firma del funzionario competente della medesima Autorità) **ed aggiornato** della Camera di Commercio del Paese dove ha sede l'impresa e, se trattasi di società, detto certificato deve indicare i rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di

firma. Nell'ipotesi in cui l'Autorità estera competente rilasci solo certificazioni acquisibili tramite la rete internet, il certificato deve essere comunque timbrato e firmato in originale dall'Autorità emittente. Il certificato deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, sottoscritta da colui che l'ha eseguita, unitamente alla copia di un documento d'identità di quest'ultimo;

- **copia di un documento d'identità** del firmatario della richiesta di esonero ovvero del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72.

Detta documentazione rientra tra quella che, di norma, viene richiesta dall'Agenzia delle Entrate ad un soggetto non residente per l'attribuzione della partita IVA *ex art. 35 ter* del citato D.P.R. n. 633/72.

In considerazione della particolarità del caso in esame, l'**istanza di esonero** viene **presentata** dal soggetto non residente **all'Ufficio delle Dogane** presso il quale ha **prevalentemente effettuato le operazioni di importazione e/o di immissione in libera pratica** con introduzione della merce nel deposito IVA nell'anno precedente, ovvero presso quello territorialmente competente in relazione alla sede del proprio rappresentante fiscale. In detta istanza di esonero il soggetto non residente indica altresì, ove eventualmente attribuitogli da altro Stato membro, **il proprio codice EORI**.

2. Operazioni effettuate presso diversi Uffici delle Dogane

E' ammessa la possibilità di utilizzare l'esonero *ex art. 90* del TULD dalla prestazione di garanzia per l'introduzione di beni nei depositi IVA di cui al citato art. 50 bis per operazioni da effettuare presso diversi Uffici delle Dogane.

In tale ipotesi, il soggetto indica preventivamente nell'istanza gli Uffici delle Dogane ove verranno effettuate le operazioni e le singole quote di esonero che intende ivi utilizzare.

La comunicazione agli Uffici delle Dogane interessati viene effettuata da quello che ha rilasciato l'esonero.

3. Superamento dell'esonero

La nota prot. n. 127293/RU del 4/11/2012 ha chiarito che, nel caso in cui il limite massimo dell'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni di importazioni effettuate nell'anno precedente, ovvero quella relativa alle immissioni in libera pratica di beni introdotti in un deposito IVA, venga superato nel corso dell'anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito (*cf*r p. 4).

Considerato il tenore della Risoluzione 7-00713 approvata in data 20 ottobre 2011 dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati ed accolta dal Governo, non si ritiene possibile prevedere alcuna deroga al principio ivi stabilito.

E' di tutta evidenza che, a fronte di un eventuale incremento della propria attività e delle connesse operazioni doganali, il soggetto esonerato dal prestare cauzione può comunque presentare, ricorrendone i presupposti, **richiesta di certificazione AEO**: com'è noto, ai sensi dell' art. 50 bis citato, l'attribuzione di tale *status* comporta il medesimo beneficio ai fini della prestazione della garanzia per l'introduzione delle merci nel deposito IVA ma **senza alcun limite** circa l'ammontare complessivo delle operazioni che possono essere effettuate in regime di esonero.

4. Semplificazione della documentazione richiesta

Com'è noto, l'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), entrata in vigore il 1° gennaio scorso, ha modificato il DPR n.455/2000, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, relativamente ai certificati ed alle dichiarazioni sostitutive.

Come precisato dalla direttiva n.14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione¹, detta disposizione è diretta a consentire una **completa “decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati**, soprattutto con riferimento all'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte

¹ La direttiva è consultabile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, in Documentazione.

degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Ciò comporta che, ai fini del rilascio dell'esonero dal prestare cauzione, il soggetto istante non è più tenuto a presentare "il certificato di assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate", compreso tra la documentazione richiesta in base alle istruzioni di cui alla citata nota prot. n. 127293/RU del 4/11/2011 (cfr p.1, lett. b).

In luogo di detto certificato, in base all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, **il soggetto istante rilascia una dichiarazione sostitutiva di certificazione** con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. medesimo, dichiara l'assenza di carichi pendenti ai fini fiscali, consapevole, ai sensi dell'art. 75, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

E' la stessa direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione a riconoscere che il nuovo quadro normativo *impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione", di cui agli articoli 71 e 72* del citato D.P.R. n. 445/2000, *sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.*

A tal fine, l'art. 72 del D.P.R. n.445/2000 prevede che, mediante pubblicazione sul loro sito istituzionale, le Amministrazioni certificanti individuino l'ufficio responsabile e rendano note le misure organizzative adottate per l'efficiente, l'efficace e la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati da parte delle Amministrazioni procedenti.

Nelle more della predisposizione di quanto sopra, le Amministrazioni certificanti, titolari di banche dati, devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato art. 43 (cfr Direttiva n. 14 del 2011, p. 2).

Pertanto, in base alle disposizioni del suddetto art. 71, con le modalità previste all'art. 43, **gli Uffici delle Dogane sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi**, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai fini dell'esonero dal prestare garanzia in esame. Detti controlli vengono effettuati mediante acquisizione di dati e di informazioni presso il competente Ufficio delle Entrate.

Le Direzioni territoriali sono invitate a vigilare sulla corretta ed uniforme applicazione del contenuto delle presenti istruzioni, diffondendone la conoscenza presso le Associazioni di categoria operanti in ambito locale, segnalando tempestivamente alla scrivente eventuali criticità riscontrate nella loro applicazione.

Il Direttore Centrale
F.to Ing. Walter De Santis
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93*